

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N° 1665/11

REP. N° 1327/11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa r.g.n. 9581/2006

promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, [REDACTED].
[REDACTED], opponente

Contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, [REDACTED], opposta

Sulle conclusioni delle parti come da fogli allegati

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società [redacted] ha proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 comma 2° c.c., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto esecutivo compiuto nei confronti della società ricorrente, su istanza della resistente [redacted], in data 10 febbraio 2006, dall'ufficiale giudiziario sig. [redacted], in quanto compiuto in violazione dell'art. 33 DPR 15 dicembre 1229, ovvero da soggetto non legittimato, né competente, e disporsi la reintegra della ricorrente nel possesso dell'immobile oggetto dell'escomio.

L'opposta [redacted] ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, ha proposto domanda volta ad ottenere la condanna della società opponente ad asportare e liberare dalle cose mobili ivi contenute gli immobili - scantinato e magazzino - di proprietà della signora [redacted], oggetto della procedura di esecuzione per il rilascio.

Respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario, concessi i termini per il deposito della memorie ex art. 180, 183 e 184 c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 8.6.2010 sono state precisate le conclusioni e concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'esecuzione della sentenza n.21/2005 (cfr doc. 1 opposta), confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 3293/2009, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato la società opponente a riconsegnare l'immobile di proprietà di [redacted] sito in [redacted] [redacted] composto da magazzino e cantina.

La procedura esecutiva veniva attivata dall'opposta, che notificava titolo esecutivo e precetto il 21 aprile 2005, seguiva la notifica dell'avviso di rilascio in data 18 maggio 2005 e l'accesso del 15 giugno 2005, compiuto dall'ufficiale giudiziario [redacted], gli accessi del 19 settembre e del 26 ottobre 2005, eseguiti dall'ufficiale giudiziario [redacted]

e quelli del 1 dicembre 2005 e 10 febbraio 2006, eseguiti dall'ufficiale giudiziario [REDACTED]

L'esecuzione è terminata con l'accesso del 10 febbraio 2006.

Assume l'opponente che l'atto esecutivo compiuto il 10 febbraio 2006, conclusivo della procedura esecutiva, sarebbe nullo in quanto effettuato dall'ufficiale giudiziario [REDACTED] che, ricoprendo la posizione B3, non era funzionalmente competente ad effettuare il rilascio.

L'opposta ha contestato la tardività dell'opposizione, in quanto compiuta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. .

L'eccezione di decadenza non è fondata.

1 - Si tratta di opposizione agli atti esecutivi, proposta a norma dell'art. 617 comma 2° c.p.c..

Più precisamente l'opposizione investe l'atto esecutivo compiuto dall'ufficiale giudiziario [REDACTED] in data 10 febbraio 2006.

L'opposizione soggiace, quanto ai termini per l'opposizione, al regime anteriore alla riforma introdotta con l'art. 2 comma 3°, lett. e del d.l. 14.3.2005 n.35, convertito in legge 14.5.2005. Dunque il termine per proporre l'opposizione era quello di giorni 5, decorrente dal compimento dell'atto esecutivo opposto. Avendo la società opponente denunciato la nullità dell'atto esecutivo compiuto il 10 febbraio 2006, il ricorso è stato tempestivamente proposto, con deposito dell'atto in cancelleria il 15 febbraio 2006; l'opposizione è pertanto tempestiva ed ammissibile.

2 ~~X~~ E' fondata l'eccezione sollevata dalla società opponente di incompetenza funzionale dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto l'atto esecutivo opposto e la conseguente richiesta di declaratoria della nullità dell'atto esecutivo stesso.

E' provato che l'atto esecutivo del 10.2.2006 è stata eseguito da [REDACTED], con qualifica di ufficiale giudiziario [REDACTED] (cfr certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano sub. doc. 3 di parte opponente).

Sulla questione sollevata dalla società opponente si è pronunciato il Tribunale di Milano affermando la nullità assoluta degli atti di esecuzione compiuti dall'ufficiale giudiziario [REDACTED], in quanto privo della qualifica necessaria (cfr sentenza n. 3875/2005 XIII sezione Trib. Milano; ordinanza resa nella causa 27231/2005). Più precisamente la sentenza richiamata ha affermato il principio per il quale il compimento di atti di esecuzione da parte di un

ufficiale giudiziario ([redacted] (soggetto con funzioni corrispondenti a quelle attribuite all'aiutante ufficiale giudiziario) viene a determinare un vizio di competenza funzionale del soggetto nell'espletamento dell'atto esecutivo e ciò sul rilievo che la contrattazione collettiva - che ha modificato l'inquadramento economico degli ufficiali giudiziari, distinguendoli per aree funzionali, tra la posizione economica B3, C1 e C2 e regolamentandone le mansioni - non può, per il principio della gerarchia delle fonti, derogare alla disciplina legislativa di cui al D.P.R. 1229/59, che, nel disciplinare l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, dispone espressamente che " sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario le direzione dell'ufficio e di tutti i servizi da esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli atti loro demandati per legge " (cfr art. 106), laddove, invece gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza delle udienze (art. 165). In altri termini, il Tribunale di Milano ha escluso si possa ritenere abolita, per effetto della contrattazione collettiva, la differenziazione sancita dalla legge tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, con conseguente negata interfungibilità delle funzioni tra ufficiali giudiziari C1, B3 e C2 .

La Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale l'incompetenza funzionale dell'aiutante ufficiale giudiziario al compimento di atti di esecuzione comporta la nullità degli atti dallo stesso eseguiti (Cass. 5583/2003).

Per quanto sopra esposto è fondata l'opposizione agli atti esecutivi e va dichiarata la nullità dell'atto compiuto il 10.2.2006.

3 - Tale atto ha concluso la procedura esecutiva, con immissione dell'opposta [redacted] nel possesso degli immobili di proprietà della stessa.

Non può disporsi, in assenza di titolo idoneo (cfr sentenza Corte d'Appello n. 2944/1998), la reintegra della società opponente nel possesso delle unità immobiliari oggetto della procedura esecutiva.

4 - Le ulteriori domande introdotte dalla società opponente con la memoria ex art. 183 V comma c.p.c. sono domande nuove e, come tali, inammissibili. Si tratta, inoltre, di domande che, così come le difese che le sostengono, sono estranee al presente giudizio, di opposizione agli atti esecutivi, in quanto volte a contrastare la fondatezza del diritto azionato dall'opposta.

5 - La domanda riconvenzionale proposta dalla opposta va respinta per incompetenza funzionale del giudice adito, trattandosi di questioni - quelle relative alla liberazione degli immobili oggetto del rilascio dai beni mobili altrui in essi contenuti - che avrebbero dovute venire risolte dall'ufficiale giudiziario (art. 609 comma 1° c.p.c.) o delle quale avrebbe dovuto venire investito il giudice dell'esecuzione, a norma del disposto dell'art. 610 c.p.c. . .

6 - Motivi di equità , che tengono conto dell'esito complessivo del giudizio, giustificano la compensazione tra le parti della spese del giudizio.

7 - Non ricorrono i presupposti di legge per disporre la condanna di nessuna delle due parti al risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

dichiara la nullità dell'atto esecutivo compiuto in data 10.2.2006 dall'ufficiale giudiziario


[REDACTED];

respinge ogni altra domanda;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Milano, il 7.2.2011.

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
- 7 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Angela D'ADRIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E CONFORME ALL'ORIGINALE + US
- 8 FEB. 2011
UFFIC
IL CANCELLIERE

